

In relazione all'articolo apparso sul **Corriere dell'Irpinia** del 17 u.s. in ordine alla incompatibilità dell'assessore all'urbanistica geom. **Francesco Fioravanti**, il gruppo della campana ritiene opportuno fare alcune considerazioni.

L'art.78, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 testualmente recita " ***I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato***".

Appare chiaro che la norma si riferisce all'attività professionale privata dei titolari di cariche pubbliche nell'ambito del territorio da essi amministrato in settori potenzialmente conflittuali con l'Ente territoriale.

Fioravanti nell'articolo afferma di dedicarsi "a pratiche diverse da quelle edilizie: accatastamenti, frazionamenti, successioni, ecc.." esclusivamente per conto dei privati, quindi non fa che confermare l'incompatibilità prevista dal comma 3 dell'art. 78 del D.lgs. N.267/2000 dove si prevede l'astensione da ogni attività libero-professionale.

**Non è corretto, a nostro avviso, affermare che tutto ciò che esula dalla progettazione non sia incompatibile con la carica pubblica rivestita.**

Infatti, a sostegno della nostra posizione, possiamo subito far notare come, in riferimento alla progettazione del nuovo Piano Regolatore Generale, attualmente in cantiere, il geom. Fioravanti, titolare dell'assessorato nella materia più vicina a tale competenza, si trovi in una posizione privilegiata e dominante nei confronti degli altri tecnici di Montecalvo Irpino, in quanto è nella condizione di conoscere in anticipo la nuova disciplina urbanistica. Il conflitto d'interessi esiste.

Inoltre, se si volesse interpretare la norma in senso restrittivo, come fa il Fioravanti- approccio da noi non condiviso- va rilevato che lo stesso **risulta collaudatore in corso d'opera per i lavori di costruzione di fabbricati privati**; ciò, evidentemente, si considera "**pratica edilizia**", **quindi il conflitto d'interessi è palese**. Si è dell'avviso, infine, che anche un successivo **accatastamento** per il medesimo privato è strettamente connesso alla medesima "pratica edilizia". Infatti, difficilmente accade che un privato si rivolga ad un tecnico per la redazione del progetto, ad un altro per la direzione dei lavori, e ad un altro ancora per l'accatastamento; esiste una sorta di connessione e continuità naturale che difficilmente vengono disattese.

Si è del parere che la posizione del Fioravanti sarebbe conflittuale non solo nel caso in cui egli provvedesse alla progettazione ma anche se si limitasse a rivestire incarichi per la direzione dei lavori, di collaudo in corso d'opera, se si interessasse solo a frazionamenti o ad accatastamenti, ecc.. Secondo noi, la norma non lascia spazio a sofismi linguistici, né tanto meno ad acrobazie burocratiche: **il geom. Fioravanti è incompatibile con la carica di assessore all'urbanistica del comune di Montecalvo Irpino.**

Il Gruppo della Campana